REGOLAMENTO (CEE) N. 764/89 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (?),

visto il parere del Comitato economico e sociale (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 857/84 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/ 88 (6), prevede all'articolo 3 che per la determinazione dei quantitativi di riferimento siano prese in considerazione talune situazioni particolari; che le situazioni che possono comportare la concessione di un quantitativo specifico dalla riserva nazionale non comprendono i produttori che hanno assunto un impegno ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1300/ 84 (*), e che di conseguenza non hanno consegnato latte o prodotti lattiero-caseari durante l'anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato, a meno che detti produttori abbiano effettuato investimenti o elaborato un piano di sviluppo o abbiano la qualifica di giovani agricoltori; che la Corte di giustizia ha considerato, nelle sentenze pronunciate il 28 aprile 1988 nelle cause 120/86 e 170/86 che i produttori in questione non devono essere esclusi dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento a causa del loro impegno di non consegnare latte durante l'anno di riferimento in causa; che è quindi necessario completare con un nuovo articolo l'elenco delle situazioni particolari di cui all'articolo 3, affinché ai produttori interessati venga attribuito un quantitativo specifico di riferimento « consegne » e/o « vendite dirette » ;

considerando tuttavia che questi produttori possono pretendere tali attribuzioni unicamente se soddisfano determinati criteri di ammissibilità che stabiliscano la loro intenzione e le loro possibilità reali di riprendere la

produzione lattiera e l'impossibilità in cui si sono trovati di ottenere l'attribuzione di un quantitativo di riferimento a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 857/84;

considerando che, diversamente dai produttori di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 857/84, i produttori in questione non hanno effettuato consegne di latte durante l'anno di riferimento e pertanto non hanno contribuito alla determinazione del quantitativo globale garantito per Stato membro, fissato in base ai quantitativi effettivamente consegnati in ciascuno Stato membro; che diversamente dai produttori di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 857/84, eccettuati quelli di cui al paragrafo 3 di questo articolo, i produttori in questione possone far valere un diritto all'attribuzione di un certo quantitativo di riferimento, come è stato riconosciuto dalla Corte nelle sentenze precitate; che in queste condizioni la situazione dei produttori interessati è caratterizzata da elementi particolari;

considerando che conviene quindi stabilire un riferimento di produzione in base alle ultime cifre conosciute ed accettate dall'autorità competente prima dell'attuazione del programma di non commercializzazione o di riconversione;

considerando che in queste condizioni conviene, per rispettare i vari interessi in presenza, aumentare di 600 000 t la riserva comunitaria stabilita dal regolamento. (CEE) n. 2237/88 (*) per creare la disponibilità necessaria per consentire l'attribuzione dei quantitativi di riferimento necessari ai produttori interessati e per limitare questi quantitativi al 60 % del riferimento di produzione di cui sopra, tenuto conto dell'esigenza impellente di non compromettere la fragile stabilità attualmente ottenuta sul mercato dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che i quantitativi concessi non sono destinati a procurare un utile indebito, ma ad essere effettivamente prodotti dagli assegnatari; che a tal fine è opportuno assoggettarli a talune condizioni restrittive;

considerando che, qualora il produttore abbia ricominciato la produzione prima dell'attribuzione del quantitativo specifico di riferimento, pare equo non assoggettare al prelievo i quantitativi così prodotti, entro i limiti del quantitativo di riferimento attribuito;

considerando che l'articolo 4 bis autorizza la ridistribuzione di quantitativi non utilizzati da acquirenti o da produttori a favore di altri acquirenti o produttori; che in tal caso il prelievo è riscosso unicamente sulle quantità che superano i quantitativi di riferimento individuali,

GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

Vedi pagina 134 della presente Gazzetta ufficiale. GU n. C 12 del 16. 1. 1989.

^(*) GU n. C 337 del 31. 12. 1988, pag. 16.

^(*) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (*) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 28. (*) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1. (*) GU n. L 125 del 12. 5. 1984, pag. 3.

^(*) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 39.